

XVII legislatura

La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

Schede di sintesi e
documentazione

ottobre 2013
n. 69



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e per le relazioni con il
C.E.R.D.P.



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**La disciplina delle aree
protette: Francia,
Germania, Regno Unito
e Spagna**

Schede di sintesi e
documentazione

ottobre 2013
n. 69

a cura di: R. Tutinelli
hanno collaborato: E. Catalucci, V. Satta, S. Ferrari,
S. Bonanni, M. Mercuri

Classificazione Teseo: Paesi esteri. Tutela dell'ambiente.
Tutela della fauna. Riserve di caccia e pesca.

INDICE

SCHEDE DI SINTESI	9
1. LE AREE PROTETTE IN FRANCIA	11
2. LE AREE PROTETTE IN GERMANIA.....	17
3. LE AREE PROTETTE NEL REGNO UNITO.....	21
4. LE AREE PROTETTE IN SPAGNA	25
DOCUMENTAZIONE.....	33
FRANCIA: CODE DE L'ENVIRONNEMENT - LIVRE III	33
GERMANIA: BUNDESNATURSCHUTZGESETZ - BNATSchG DEL 29 LUGLIO 2009 (TRADUZIONE NON UFFICIALE IN INGLESE).....	111
REGNO UNITO: NATURAL ENVIRONMENT AND RURAL COMMUNITIES ACT.....	187
SPAGNA: LEY 5/2007 DE LA RED DE PARQUES NACIONALES.....	303

SCHEDE DI SINTESI

1. LE AREE PROTETTE IN FRANCIA

In Francia, la legge sui parchi nazionali del 14 aprile 2006¹ (che riforma parzialmente la legge istitutiva dei parchi nazionali del 1960) stabilisce che un territorio può essere dichiarato Parco nazionale "quando la conservazione dell'ambiente naturale, e più in particolare di fauna, flora, suolo, sottosuolo, atmosfera, acque, paesaggio e, eventualmente, del patrimonio culturale presenta un interesse speciale ed è quindi importante preservare tale ambiente contro il degrado e contro gli interventi che possano alterarne la diversità, l'aspetto, la composizione e l'evoluzione". Attualmente, la disciplina relativa alla tutela delle aree protette è contenuta nel [libro III](#) del *Code de l'environnement*.

Un [Parco nazionale](#) si compone di una o più zone centrali ("cuori") e di un'area di adesione. Nella zona centrale di un Parco nazionale alcune attività umane vengono regolamentate e organizzate in modo tale che fauna, flora, ambienti naturali e paesaggi non subiscano alcuna alterazione. All'interno di tali aree possono essere identificate a fini scientifici delle "riserve integrali", la cui regolamentazione può essere ancora più rigida, fino al divieto totale di accesso al pubblico. L'area di adesione è definita come tutto o parte del territorio dei comuni del parco, che hanno deciso di aderire alla sua Carta e di contribuire alla sua protezione.

Il parco nazionale è istituito con decreto del Consiglio di Stato, emanato alla fine di una procedura di consultazione pubblica. Tale decreto delimita il perimetro del "cuore" del parco e fissa le regole generali di protezione che vi si applicano; delimita il territorio dei comuni che possono aderire alla Carta di creazione del parco; approva la Carta del parco e istituisce l'ente pubblico amministrativo di gestione del parco stesso (art. [L331-2](#) del *Code de l'environnement*).

L'ente parco è amministrato da un [consiglio di amministrazione](#)² composto da rappresentanti dello Stato, delle collettività locali interessate e delle loro unioni, di un rappresentante del personale dell'ente parco e da esperti scelti per la loro competenza nazionale e per la loro competenza locale. Tali esperti sono scelti fra i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, fra gli abitanti o fra coloro che svolgono attività sul territorio: numero e modo di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sono definiti dal decreto recante l'istituzione del parco stesso. Sono membri di diritto i presidenti dei consigli regionali e generali interessati, i sindaci dei comuni la cui superficie compresa nel "cuore" del parco sia superiore al 10% del totale della superficie comunale, nonché il presidente del [consiglio scientifico](#): gli amministratori rappresentanti gli enti locali, ivi inclusi i

¹ [Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.](#)

² Articolo [L331.8](#) del *Code*.

membri di diritto, detengono almeno la metà dei seggi in consiglio di amministrazione.

Il consiglio elegge al suo interno un presidente, con compiti di direzione e di rappresentanza dell'ente, congiuntamente al direttore.

Il direttore è nominato con decreto del ministro dell'ambiente sulla base di una terna selezionata da un comitato paritario presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione e sottoposto al parere del consiglio stesso.

La Francia enumera attualmente dieci parchi nazionali, ciascuno amministrato da un apposito ente pubblico. La citata legge del 2006³ ha istituito il Parcs Nationaux de France, ente pubblico nazionale vigilato dal ministro dell'ambiente, con il compito di coordinare i vari enti parco.

Ogni ente parco è amministrato da un consiglio di amministrazione, composto dai presidenti e dai direttori dei parchi nazionali; da due rappresentanti designati dall'Association des régions de France e dall'Assemblée des départements de France⁴, da un deputato e da un senatore designati dalla rispettiva assemblea; da due personalità qualificate designate dal ministro dell'ambiente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali del personale.

Il consiglio di amministrazione è assistito da un consiglio scientifico, composto per metà dai presidenti dei consigli scientifici dei parchi e per metà da personale qualificato.

Un Parco naturale regionale può invece essere definito come un'area il cui scopo è la protezione, la gestione e lo sviluppo di un territorio più limitato, dotato di un ricco patrimonio naturale e culturale ma caratterizzato da un equilibrio fragile. Il territorio di un parco regionale si identifica con quello dei comuni che aderiscono volontariamente alla Carta del Parco, documento che fissa gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e le misure da adottare a tal fine. I Parchi regionali sono gestiti da organismi che raggruppano tutte le collettività coinvolte - regioni, dipartimenti e comuni - e hanno come obiettivi:

- * assicurare la protezione del patrimonio, tramite una gestione appropriata degli ambienti naturali e dei paesaggi;
- * contribuire alla pianificazione del territorio;
- * favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e la qualità della vita;
- * garantire l'accoglienza, l'educazione e l'informazione del pubblico;
- * intraprendere azioni sperimentali e dimostrative negli ambiti sopra citati, e contribuire a programmi di ricerca.

I Parchi naturali regionali francesi sono attualmente 48 (aprile 2013).

A partire dal 1995 la gestione dei Parchi regionali è affidata a sindacati misti aperti, enti pubblici costituiti da un raggruppamento di enti locali, a cui aderiscono comuni, gruppi di comuni, dipartimenti e regioni interessati dal

³ Ora confluita nel *Code de l'environnement*, articolo [L331-29](#) e sgg.

⁴ Si tratta, rispettivamente, delle assemblee dei presidenti delle regioni e dei presidenti dei dipartimenti.

territorio del Parco, ed eventualmente altri enti pubblici. Ciascuno di esse gode di un'ampia autonomia riguardo al contenuto dei rispettivi statuti, all'organizzazione e agli organi di gestione. Ad essi spetta l'attuazione dello statuto, il coordinamento e l'attuazione delle azioni di tutela, valorizzazione, gestione e sviluppo condotte dai partecipanti al sindacato sul territorio di competenza (articolo [R333-14](#) del *Code de l'environnement*).

L'istituzione del sindacato misto è disciplinato dal Codice delle collettività territoriali ([articoli da L5721-1 a L5721-7](#))

Il sindacato misto di gestione del Parco regionale dispone di un proprio *budget* di funzionamento e uno di investimento, il primo alimentato dai partecipanti stessi e da un contributo del Ministero dell'ambiente, il secondo - per lo svolgimento dei propri programmi - cui partecipano, in proporzioni diverse, gli enti locali e Ministeri coinvolti.

Per la gestione dell'organismo viene nominato un Presidente e un *Bureau* permanente composto da 25-30 persone, solitamente proveniente dalla dirigenza pubblica locale.

Una [Riserva naturale](#) è un'area caratterizzata da un patrimonio naturale di eccezionale valore, tutelata da una legislazione specifica che tiene conto del contesto locale; a seconda degli obiettivi, della situazione geografica e del contesto locale, la designazione delle Riserve naturali può spettare allo Stato, alle Regioni o alla Collettività territoriale della Corsica. Al 2013, si contano in Francia 165 Riserve naturali statali (2.749.083 ettari), 126 Riserve naturali regionali (33.084 ettari) e 6 Riserve naturali della Corsica (83.426 ettari).

Per ciascuna riserva naturale il prefetto, oltre a costituire un comitato consultivo e un consiglio scientifico, nomina un gestore, con il quale viene stipulata un'apposita convenzione. Il soggetto gestore può essere un'associazione, una collettività territoriale, un ente pubblico, un proprietario dei terreni interessati, un raggruppamento di interesse pubblico o una fondazione.

Le principali funzioni del gestore sono:

- la sorveglianza del territorio e dell'ambiente;
- la conoscenza e la cura del patrimonio naturale;
- gli interventi, in particolare di conservazione e manutenzione del patrimonio naturale;
- l'adozione di pareri, la predisposizione di studi e progetti;
- l'organizzazione e la realizzazione di programmi educativi e didattici.

La Direzione regionale dell'ambiente è il corrispondente diretto dei gestori delle riserve naturali nazionali della Regione, e assiste il prefetto nelle diverse fasi della gestione, soprattutto nell'elaborazione e nell'attuazione del piano di gestione. Questo ha una durata di 5 anni, e si compone di quattro parti:

- una descrizione e un'analisi dello stato iniziale della riserva;
- una valutazione del suo valore patrimoniale;
- una programmazione delle attività;
- le modalità di valutazione del piano.

Il piano varia in funzione delle disposizioni del decreto di istituzione della riserva e degli obiettivi della gestione; viene convalidato con decreto dal prefetto, che ne attua il contenuto conformemente a quanto previsto nel relativo decreto di istituzione.

Disciplina del prelievo venatorio

La legge francese sulla caccia (c.d. *Loi Verdeille*) confluita nel Codice dell'ambiente, distingue il diritto di caccia da quello di proprietà, in modo da rendere questa attività accessibile a tutti. L'articolo [L422-1](#) del Codice dell'ambiente stabilisce che nessuno ha la facoltà di cacciare nel terreno di proprietà altrui senza il consenso del proprietario (o dei suoi aventi diritto). La legge prevede l'istituzione di associazioni comunali e intercomunali di caccia autorizzate che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della selvaggina, la distruzione degli animali nocivi, la repressione del bracconaggio. I terreni dei proprietari che per convinzione personale si siano opposti alla caccia non vengono inclusi nel territorio dell'associazione (*droit de non-chasse*).

I periodi di apertura e chiusura della caccia sono decisi dal prefetto relativamente alle diverse specie cacciabili.

Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei parchi, l'articolo [L331-4-1](#) del *Code de l'environnement* dispone che il regolamento del parco e la sua carta possano disporre, se necessario, il divieto di caccia e di pesca all'interno del "cuore" del parco stesso. Analoga la previsione per le Riserve naturali (articolo [L332-3](#) del *Code de l'environnement*).

La maggior parte dei parchi nazionali vieta la caccia e la pesca nel suo interno: fanno eccezione il Parco delle *Cevennes* dove la caccia è praticata da oltre 2.000 cacciatori, per un periodo di 5-6 mesi l'anno⁵; il Parco delle *Calanques*, dove la regolamentazione particolare della caccia la autorizza nel cuore del parco in determinate condizioni, per specie definite cacciabili dalla regolamentazione nazionale, rinviando al consiglio di amministrazione la facoltà di definire il periodo di caccia, il numero dei pezzi e delle giornate di caccia autorizzabili; il Parco della *Guyane*, dove caccia e pesca, generalmente vietate, sono autorizzate solo nel caso di spedizioni naturalistiche di durata superiore a 15 giorni e a fini di sopravvivenza; il parco della *Réunion*, dove vige una regolamentazione relativamente alle specie non autoctone; nel parco di *Port-Cros*, limitatamente a 6 specie e per tutela degli equilibri ecologici. In molti decreti istitutivi (*Vanoise*, *Écrins*) è data facoltà al direttore di autorizzare il transito di cacciatori, precisandone itinerari e periodi limitati.

⁵ Cfr.: <http://www.cevennes-parcnational.fr/Un-territoire-vivant/Les-loisirs-de-nature/La-chasse>

L'esistenza, invece, di un Parco regionale, non dotato di un potere regolamentare, non modifica le regole generali applicabili ai diritti di proprietà, alla caccia e alla pesca di cui sopra⁶.

⁶ Cfr.: [Argumentaire 2012 : tout savoir sur les Parcs](#)

2. LE AREE PROTETTE IN GERMANIA

L'[articolo 72](#) della Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*)⁷, come modificato dalla riforma del federalismo del 2006, inserisce la protezione della natura e la tutela del paesaggio tra le materie di legislazione concorrente. Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i *Länder* hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa (art. 72, comma 1). Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i *Länder* possono adottare disposizioni in deroga nelle suddette materie relative alla protezione della natura e tutela del paesaggio, ad esclusione dei principi generali della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo (art. 72, comma 3, n. 1). In seguito a tale assetto è stata emanata la Legge federale sulla protezione della natura ([Bundesnaturschutzgesetz](#) - *BNatSchG*) del 29 luglio 2009, entrata in vigore il 1° marzo 2010⁸: la legge rientra in un pacchetto di provvedimenti finalizzati a garantire una regolamentazione omogenea di alcune materie particolarmente importanti nel settore della tutela dell'ambiente⁹.

A livello federale, le norme di riferimento a sulle aree protette sono contenute nella Parte IV della citata Legge federale sulla protezione della natura. L'articolo 20 della Legge reca i principi generali e vincola ogni *Land* della Federazione a istituire una "rete di biotopi", che può essere costituita da aree protette di diverso tipo, pari almeno al 10% del territorio del *Land* medesimo. Le tipologie di aree protette sono elencate e disciplinate dai successivi articoli da 23 a 30¹⁰, mentre la Sezione II della Parte IV, artt. 31-36, è dedicata all'attuazione della rete "Natura 2000", costituita dai siti di interesse comunitario (SIC) come disciplinata dalla direttiva 92/43/CEE¹¹. Ai sensi dell'articolo 21, una rete di biotopi - che può comprendere il territorio di uno o più *Land* - è costituito da aree costitutive e di collegamento che possono essere: parchi o monumenti naturali nazionali; parchi naturali, aree "Natura 2000" e riserve della biosfera; siti legalmente protetti ai sensi dell'articolo 30 della stessa legge; altri siti.

⁷ Una versione in inglese della Legge fondamentale è reperibile al sito: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0320.

⁸ Una traduzione non ufficiale in inglese è reperibile sul sito: <http://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Germany/federaleNatureconservationact.pdf>.

⁹ A tale riguardo si veda la scheda a cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati, <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/LS2009-4.htm>, estratta da: LS - Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri, Anno XX, n. 4, luglio-agosto 2009.

¹⁰ Per una sintetica illustrazione delle diverse tipologie di aree protette previste dalla Legge federale in esame, si veda anche: "[Le aree protette in Germania](#)", nel sito internet "parks.it". In particolare: parchi nazionali, vaste aree con scarso o nullo impatto umano; parchi naturali, aree legate alla funzione ricreativa e che promuovono un uso sostenibile del territorio; riserve della biosfera, aree di vasta scala.

¹¹ *Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (c.d. direttiva habitat)

Aree protette diverse possono sovrapporsi o, in rari casi, addirittura avere superfici coincidenti. In ragione della loro superficie, i Parchi nazionali, le Riserve della biosfera e i Parchi naturali vengono globalmente indicati come "grandi aree protette".

Le categorie più importanti sono: Area naturale protetta, Parco nazionale, Riserva della biosfera, Area di protezione del paesaggio e Parco naturale, nonché le aree protette della rete Natura 2000.

L'art. 23 della Legge federale sulla protezione della natura definisce le "aree naturali protette" come quelle aree formalmente designate come tali e nelle quali una speciale tutela della natura e del paesaggio nel suo complesso o di parti di esso per le seguenti ragioni:

- di conservazione, sviluppo o restauro di siti, biotopi o comunità di alcune specie di flora o di fauna;
- scientifiche, di storia naturale o di patrimonio nazionale o
- di rarità, caratteristiche particolari o di bellezza eccezionale.

In queste aree è proibita ogni attività tesa a distruggere, danneggiare ed alterare il territorio o parte di esso.

I parchi nazionali (art. 24) formalmente designati come tali sono protetti in maniera "consistente" e devono essere grandi, frammentati il meno possibile e con particolari caratteristiche, devono rispondere ai requisiti per la conservazione delle aree naturali nella maggior parte del loro territorio e - sempre nella maggior parte del loro territorio - non devono subire alcun intervento umano, o solo in una zona limitata di esso, oppure devono essere idonei a svilupparsi in modo da assicurare i processi naturali nelle loro naturali dinamiche. Al momento in Germania esistono 14 Parchi nazionali, con una superficie complessiva di 1.029.496 ettari. L'art. 24 definisce anche i monumenti naturali nazionali che sono così ufficialmente definiti, per gli stessi scopi delle aree di conservazione della natura e che sono tutelati allo stesso modo. Le Riserve della biosfera sono istituite per proteggere paesaggi naturali e culturali di vasta scala. Il loro scopo principale è di preservare, sviluppare o ripristinare paesaggi cui diversi usi tradizionali hanno dato forma, e di proteggere la diversità di specie e di habitat che si sono evoluti nel corso della storia. Queste aree fungono anche da modelli per lo sviluppo e il test di metodologie sostenibili in tutti i settori dell'economia. In Germania ci sono attualmente 16 riserve della biosfera (per una superficie complessiva di 1.846.904 ettari), 15 delle quali sono state riconosciute dall'UNESCO in base alle linee guida del Programma "Uomo e Biosfera".

Le aree di protezione del paesaggio (art. 26 della Legge) tutelano invece il funzionamento dell'ecosistema e la sua efficienza. Si tratta di solito di territori più vasti di quelli delle aree naturali protette, e in cui è importante anche l'aspetto ricreativo. Tutte le azioni che alterano il carattere dell'area o non compatibile con lo scopo della sua tutela viene proibita. Alla data di dicembre 2009 il numero di queste aree era di 7.409 (12,2 milioni di ettari, 28,5 % della superficie nazionale).

I parchi naturali (art. 27) hanno una vasta superficie e si caratterizzano in quanto conciliano la protezione e la conservazione della diversità di habitat e specie alla funzione ricreativa e turistica. Si contano attualmente 104 parchi naturali che, con una superficie complessiva di oltre 9,5 milioni di ettari (circa il 27% del territorio).

All'interno della regolamentazione omogenea recata dalle leggi federali, ogni Land può legiferare nel settore della tutela dell'ambiente, anche in deroga, con i limiti sopra richiamati. A titolo puramente esemplificativo, può essere ricordata la legge statale della Baviera sulla tutela dell'ambiente del 23 febbraio 2011¹² che costituisce la base giuridica per la regolamentazione dei parchi compresi nel Land. Le competenze relative alla gestione del parco sono attribuite al governo del Land e, per gli aspetti amministrativi, agli organi territoriali intermedi. Sempre a titolo di esempio, la celebre "Foresta Bavarese" è gestita da un ente speciale, il *Nationalparkverwaltung*, cui è affidata l'attuazione dei compiti del parco. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di organizzazione del Parco, esso è un ente speciale alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente della Baviera, con compiti di controllo (anche con riferimento al prelievo venatorio) e di programmazione - come definita dal Piano generale del parco stesso - in raccordo con le autorità federali e nazionali e con i comuni ricadenti nei territori interessati che eleggono i loro rappresentanti in seno ad un apposito organo consultivo.

Disciplina del prelievo venatorio

Nel sistema del federalismo tedesco sancito dalla Legge fondamentale, il citato articolo 72 del *Grundgesetz* colloca la materia della caccia tra le materie di competenza legislativa concorrente. Si applica anche alla caccia quanto sopra detto a tale proposito, con la possibilità di legiferare, da parte del singolo *Land*, in deroga, con ad esclusione della disciplina delle licenze (art. 72, comma 3, n. 1).

A livello federale, la Parte V della Legge federale *BNatSchG* è dedicata alla protezione della flora e della fauna. In essa si specifica (art. 37, comma 2) che sono fatte salve le norme specifiche in materia di protezione delle piante, benessere animale, salute, caccia e pesca. Con riferimento al prelievo venatorio nelle aree protette, si segnala che l'articolo 20, comma 2, della Legge federale sulla caccia¹³ (*Bundesjagdgesetz*) attribuisce ai singoli *Länder* la regolamentazione di tale materia.

¹² [Bayerisches Naturschutzgesetz](#) - BayNatSchG

¹³ Una versione in inglese, aggiornata al marzo 2008, della Legge federale sulla caccia è reperibile sul sito: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Legislation/BJagdG2008.pdf.

3. LE AREE PROTETTE NEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito, le aree protette sono state istituite sulla base di una normativa evolutasi a partire dal [*National Parks and Access to the Countryside Act*](#)¹⁴ del 1949 e attualmente costituita principalmente dal [*Natural Environment and Rural Communities Act*](#)¹⁵ del 2006.

Sono aree protette: Parchi Nazionali (*National Parks*), Aree di Eccezionale Bellezza Naturale (AONB), Riserve Naturali Nazionali (NNR), Siti di Speciale Interesse Scientifico (SSSI) e Riserve Naturali Locali (LNR). Per l'ambiente marino, esistono Aree Speciali di Conservazione (SAC), Aree Speciali di Protezione (SPA), Aree di protezione di uccelli in zone umide (RAMSAR), Zone di Conservazione Marina (MCZ), cui si aggiungono gli SSSI marini. Le SAC e le SPA sono anche chiamate *European Marine Sites* o *Natura 2000 sites*, in quanto designate in applicazione delle direttive comunitarie *Habitat* e *Uccelli*. Nel complesso, nel Regno Unito l'organizzazione per la protezione di aree terrestri è più sviluppata di quella per le aree marine, e il governo ha preannunciato la prossima creazione di un *network* di Aree Marine Protette (MPA).

I Parchi Nazionali sono porzioni di territorio, prevalentemente di campagna ma talvolta comprendenti anche paesi e cittadine. La protezione è finalizzata alla conservazione di natura, paesaggio e patrimonio culturale della zona. Ciascun Parco Nazionale è gestito da un apposito ente, composto da un presidente e un numero variabile (da dieci a trenta) di membri: la maggior parte di questi sono rappresentanti delle comunità locali presenti all'interno del parco ma alcuni sono nominati dal governo in ragione di loro competenze specialistiche e di provata esperienza nel settore ambientale o rurale. Ogni parco nazionale impiega poi uno *staff* (da 50 a 200 unità) e un elevato numero di volontari (a titolo gratuito). In genere, i componenti dell'ente di gestione prendono le decisioni sulla scorta dei suggerimenti che ricevono dallo *staff*. Nel Regno Unito si contano oggi 15 Parchi Nazionali, per una superficie complessiva di oltre 20.000 km quadrati.

Le Aree di eccezionale bellezza naturale, che godono della medesima protezione legale spettano ai Parchi Nazionali, a differenza di questi ultimi non hanno un proprio ente per la pianificazione e la fornitura di servizi, ma sono gestite da partenariati tra le comunità e gli enti locali. In Scozia, al posto delle AONB esiste un loro equivalente, le Aree Panoramiche Nazionali (*National Scenic Areas*). Al momento, le AONB sono 33 in Inghilterra, 4 in Galles, 1 tra Inghilterra e Galles e 8 in Irlanda del Nord, mentre le *National Scenic Areas* della Scozia sono 40.

Le Riserve Naturali Nazionali, che in origine erano state istituite per proteggere le caratteristiche naturali più sensibili e per finalità di sperimentazione scientifica, adesso rappresentano anche strumenti di conoscenza del patrimonio

¹⁴ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/97/contents>

¹⁵ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents>

naturale del Paese messi a disposizione del pubblico. In molti casi la proprietà e la gestione delle Riserve Naturali Nazionali è di *Natural England*¹⁶, un ente pubblico non-governativo (NDPB) con funzioni amministrative ed esecutive creato nel 2006. Una NNR mantiene il proprio *status* solo se è gestita adeguatamente (in passato, si è registrato un caso di revoca della qualifica di NNR a seguito di gestione inappropriata). Le nomine dei membri del consiglio di *Natural England* dipendono dal Segretario di Stato per l'ambiente, il cibo e gli affari rurali e sono fatte nel rispetto del *Code of Practice*¹⁷ per le nomine ministeriali presso gli enti pubblici. I consiglieri restano in carica tre anni. Le nomine dirigenziali avvengono con criterio meritocratico sulla base di un'aperta ed equa competizione, come prescritto dal *Constitutional Reform and Governance Act*¹⁸ del 2010.

I Siti di Speciale Interesse Scientifico vengono protetti allo scopo di salvaguardare la qualità e la varietà degli *habitat*, delle specie e delle caratteristiche geologiche. Gli SSSI, che sono più di 4.000, coprono circa il 7% della superficie del Paese. Molti SSSI sono anche Riserve Naturali Nazionali, Riserve Naturali Locali o Aree Marine Protette.

Le Riserve Naturali Locali, che sono circa 1.500, possono essere dichiarate tali dalle autorità locali, e sono amministrate da queste ultime.

Disciplina del prelievo venatorio

L'attività venatoria è disciplinata principalmente dallo *Wildlife and Countryside Act*¹⁹ del 1981 e successive modificazioni, molte delle quali di allineamento alle norme dell'Unione Europea- e lo *Hunting Act*²⁰ del 2004. Quest'ultimo, formalmente, vige soltanto in Inghilterra e Galles, ma la Scozia ha un grossomodo corrispondente *Protection of Wild Mammals Act*²¹ già dal 2002 e per il Nord Irlanda esiste dal 2011 lo *Wildlife and Natural Environment Act*²². La normativa del Regno Unito è nel complesso omogenea sebbene, per effetto della *devolution*, talune norme adottate rispettivamente da Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord abbiano creato differenze tra le quattro parti che compongono la Gran Bretagna.

Lo *Wildlife and Countryside Act* protegge soprattutto le specie aviarie. Esso definisce uccelli selvatici tutti quelli che risiedono in un Paese dell'Unione Europea o lo visitano, mentre non concerne i *game birds*, vale a dire gli uccelli

¹⁶ La *home page* di *Natural England* è: <http://www.naturalengland.org.uk/>

¹⁷ Testo disponibile presso: <http://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/the-code-of-practice/>

¹⁸ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/contents>

¹⁹ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69>

²⁰ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/37/contents>

²¹ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69>

²² Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/15/contents>

che sono stati allevati e introdotti in determinate aree all'apposito scopo di farne oggetto di caccia (per i *game birds* vale però il *Game Act*²³, la cui versione originaria risale al 1831, che vieta di cacciarli fuori stagione). Gli uccelli, i loro nidi e le loro uova sono tutelati dallo *Wildlife and Countryside Act* di modo che, in linea di massima, è vietato ucciderli, ferirli, danneggiarli, disturbarli, impossessarsene e farne commercio. Sono però previste eccezioni in casi di necessità; pertanto, è consentito anche uccidere l'animale se ciò serve a preservare la salute degli esseri umani o evitare seri danni a bestiame, raccolti, vegetazione, frutta, crescita di legname da costruzione, attività di pesca. Inoltre è consentito impossessarsi di un uccello per curarlo. Per analoghe ragioni, cui se ne aggiungono altre di carattere scientifico, alcune persone possono ricevere dall'autorità governativa speciali autorizzazioni a tenere nei confronti degli animali comportamenti che altrimenti sarebbero illegali. Per quanto possibile, prima di intraprendere eventuali azioni contro la fauna per necessità bisogna contattare le autorità locali competenti, le quali forniscono indicazioni di comportamento.

Lo *Hunting Act* riguarda soprattutto mammiferi terrestri, ai quali assicura tutele più o meno equivalenti a quelle indicate dallo *Wildlife and Countryside Act*. Lo *Hunting Act*, inoltre, ha proibito l'uso di segugi e, di conseguenza, la tradizionale caccia alla volpe (periodicamente, si riapre il dibattito pubblico e politico sull'opportunità o meno di ripristinarla, cosa che finora non è avvenuta). Sull'uso di cani per la caccia, la normativa scozzese è più permissiva dello *Hunting Act*. Lo *Hunting Act* consente la caccia di ratti e conigli, ma proibisce l'inseguimento di lepri. E' illegale che un proprietario terriero conceda ad un cacciatore l'uso del suo terreno per praticare la caccia illegalmente.

Chi viola le disposizioni protettive nei confronti degli animali stabilite dallo *Wildlife and Countryside Act* è passibile di ammenda fino a 5.000 sterline (che possono essere maggiorate fino a 20.000 per episodi nei siti SSSI) o di pena detentiva fino a sei mesi. Le ammende per violazione dello *Hunting Act* possono arrivare ad un massimo di 5.000 sterline. I cacciatori che agiscono illegalmente possono subire il sequestro di cani e strumenti da caccia.

²³ Testo disponibile in: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Will4/1-2/32/contents>

4. LE AREE PROTETTE IN SPAGNA

In Spagna possono essere dichiarate 'aree protette' gli spazi del territorio nazionale che contengano elementi e sistemi naturali rappresentativi, singolari, fragili, minacciati o di particolare interesse, ovvero che siano specificamente dedicati alla protezione della biodiversità, della geodiversità e delle risorse naturali e culturali ad essa associate.

In Spagna l'istituzione e la gestione delle aree protette è di competenza delle singole Comunità Autonome, ad eccezione dei Parchi nazionali, istituiti dal Governo centrale su proposta della Comunità Autonoma pertinente, che sarà poi responsabile della gestione del parco. La principale legge spagnola sulla protezione del patrimonio naturale è la Legge 42/2007²⁴, che elenca le varie tipologie di area protetta:

- Parchi (tra cui i Parchi nazionali, regolamentati da legislazione specifica)
- Riserve naturali
- Aree marine protette
- Monumenti naturali
- Paesaggi protetti

La legge integra inoltre le disposizioni relative alle aree protette istituite su base internazionale, ad esempio le Riserve UNESCO della Biosfera, nonché le aree protette della Rete Natura 2000.

I Parchi nazionali, il cui quadro giuridico è definito nella Legge 5/2007²⁵, sono definiti come spazi naturali di alto significato ecologico e culturale, scarsamente influenzati dall'attività umana e che, in ragione della bellezza dei paesaggi, della rappresentatività degli ecosistemi o della singolarità della flora, fauna, geologia o geomorfologia, possiedono particolare valore ecologico, estetico, culturale, educativo e scientifico, la cui conservazione merita pertanto speciale attenzione ed è considerata interesse generale dello Stato. Ad ogni Parco nazionale corrisponde una "zona periferica di protezione", che confina con il territorio del parco ed ha la funzione di proiettare i valori del parco anche nelle zone circostanti e di ammortizzare l'impatto ecologico proveniente dall'esterno sul territorio del parco.

La Spagna è stato uno dei primi paesi europei a istituire Parchi nazionali (nel 1918 furono istituiti il Parco Nazionale della Montaña de Covadonga e il Parco

²⁴ [Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad](#) (BOE, n° 299, de 14 de diciembre de 2007).

²⁵ [Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales](#). (BOE, n° 81, de 4 de abril de 2007).

Nazionale di Ordesa). Attualmente, la "[Red de Parques Nacionales](#)", costituita da 14 aree, rappresenta un sistema integrato di protezione e gestione degli spazi più importanti del patrimonio naturale spagnolo.

Sia l'estensione che il numero delle aree protette istituite sono aumentati in modo considerevole negli ultimi anni, per un totale di circa quattro milioni di ettari distribuiti in più di 700 spazi naturali.²⁶

Quanto alla [gestione della Rete](#), l'approvazione della Legge 5/2007, adottata in seguito all'emanazione - nel biennio 2004-2005 - di diverse sentenze del Tribunale Costituzionale relativamente alla normativa sui Parchi nazionali, ha configurato un nuovo modello organizzativo della rete medesima, fino a quel momento caratterizzato dalla compartecipazione alla gestione dei parchi di Stato e Comunità Autonome, modello a suo tempo adottato con la Legge 41/1997, con cui era stata in parte modificata la Legge 4/1989.

Con l'entrata in vigore della legge 5/2007, la gestione ordinaria dei Parchi nazionali è stata affidata alle Comunità Autonome in regime di autoorganizzazione e ricorso a mezzi finanziari propri, mentre è stata demandata all'Amministrazione generale dello Stato la tutela generale del sistema e l'adozione di direttive base volte ad assicurare coerenza alla rete. Nella misura in cui gli enti autonomi sono andati sviluppando progressivamente le rispettive norme di protezione ambientale, si è venuto determinando il cambiamento del sistema organizzativo, passando dal modello di gestione concorrente a quella esclusiva da parte delle singole Comunità. Allo stato attuale tale modello è applicato in tutti i Parchi di pertinenza delle Comunità, ad eccezione di quelli di Cabañeros e Tablas de Daimiel, che devono ancora essere trasferiti a Castilla-La Mancha.

In concreto, spettano alle Comunità Autonome le seguenti funzioni:

- l'amministrazione e la gestione ordinaria dei Parchi nazionali collocati entro il territorio della Comunità;
- l'approvazione e l'esecuzione dei Piani di gestione dei Parchi;
- l'organizzazione dei Patronati dei Parchi nazionali, ferma restando la legislazione quadro statale.

Competono invece allo Stato:

- il coordinamento della Rete dei Parchi nazionali;

²⁶ La legislazione in materia è reperibile, in lingua spagnola, alle seguenti URL:
<http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/legislacion/legislacion-basica/default.aspx>
<http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/legislacion/>

- l'elaborazione della relazione triennale al Senato sullo stato della Rete;
- l'elaborazione del Piano generale di Gestione della rete e la supervisione della relativa applicazione;
- gli investimenti eccezionali e speciali;
- la soppressione degli usi incompatibili;
- l'acquisizione del patrimonio pubblico;
- i programmi orizzontali: ricerca, formazione, sviluppo sostenibile nell'area di influenza socioeconomica;
- la rappresentanza internazionale e la partecipazione alle reti internazionali;
- la difesa giuridica del distretto Parco nazionale

La legge 5/2007 ha mantenuto il Consiglio della Rete dei Parchi nazionali come organo consultivo del sistema, e i Patronati quali organi di partecipazione della società a ciascuno dei Parchi nazionali.

Il Consiglio della Rete dei Parchi nazionali, istituito dall'articolo 22-ter della Legge 4/1989²⁷ quale organo collegiale con funzioni consultive presso il Ministero dell'ambiente attraverso l'Organismo Autonomo Parchi nazionali, è disciplinato dal decreto reale 12/2008²⁸ e in esso sono rappresentati lo Stato, le Comunità Autonome sul cui territorio sono ricompresi Parchi nazionali, i presidenti dei Patronati e i rappresentanti delle organizzazioni per la tutela del territorio e dei municipi con territorio ricompreso nei Parchi nazionali.

Il Consiglio svolge funzioni consultive su:

- la proposta di dichiarazione di nuovi Parchi nazionali (previo iter legislativo), e di modifica di quelli già esistenti;
- il Piano di gestione della Rete dei Parchi nazionali e relative revisioni;
- i progetti di disposizioni statali con dirette ripercussioni sui Parchi nazionali;
- i criteri di distribuzione dei mezzi finanziari previsti dal bilancio dello Stato per il programma di interventi comuni sulla Rete dei Parchi nazionali;
- la memoria annuale della Rete dei Parchi nazionali, prima della relativa presentazione al Ministero dell'ambiente per l'approvazione;
- le relazioni triennali sulla situazione della Rete dei Parchi nazionali che il Ministero dell'ambiente deve presentare al Senato;
- la proposta di richiesta di menzioni internazionali per i Parchi della Rete;
- i Piani di gestione dei Parchi, prima della relativa approvazione.

²⁷ [Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres](#), vigente sino al 15 dicembre 2007.

²⁸ [Real Decreto 12/2008, de 11 de enero, por el que se regulan la composición y el funcionamiento del Consejo de la Red de Parques](#)

L'articolo 3 del menzionato decreto reale stabilisce che il Consiglio sia composto da:

- a. il Ministro dell'ambiente, il presidente dell'Organismo Autonomo Parchi nazionali, il direttore generale per la Biodiversità, il direttore dell'Organismo Autonomo Parchi nazionali;
- b. un rappresentante di ciascuna delle Comunità Autonome sul cui territorio si trovino Parchi nazionali;
- c. i rappresentanti dell'Amministrazione generale dello Stato, designati dal Ministro dell'ambiente, in numero uguale a quello dei rappresentanti delle Comunità Autonome di cui al punto b);
- d. i presidenti dei Patronati dei Parchi nazionali;
- e. Tre rappresentanti dei municipi compresi nelle aree di influenza socioeconomica dei Parchi nazionali, designati tra loro dall'Associazione dei municipi di ambito statale di maggiore rilevanza;
- f. Tre rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro e con ambito di intervento statale le cui finalità siano legate alla protezione dell'ambiente, designati dalle associazioni medesime;
- g. Due rappresentanti delle associazioni professionali agricole, ittiche e imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, designati dalle associazioni medesime;
- h. Due rappresentanti delle associazioni sindacali di maggiore rilevanza sul territorio nazionale, designati dalle associazioni medesime;
- i. Due rappresentanti delle associazioni dei proprietari di terreni ricompresi nei Parchi nazionali, designati dalle associazioni medesime;
- j. Due rappresentanti del comitato scientifico della Rete dei Parchi nazionali, designati dal Comitato medesimo.

La Presidenza del Consiglio della Rete spetta al Ministro dell'ambiente e la Vicepresidenza al presidente dell'Organismo Autonomo Parchi Nazionali.

L'[Organismo Autonomo Parchi Nazionali](#) (OAPN) è l'ente pubblico istituito presso il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente e responsabile, nell'ambito dell'Amministrazione generale dello Stato, del coordinamento generale dei Parchi nazionali e della protezione generale della Rete cui essi partecipano. L'[Organismo è strutturato come segue](#): la Presidenza spetta al Ministro dell'ambiente e la Vicepresidenza al Sottosegretario di Stato all'ambiente. Dal Presidente dipende il Direttore dell'OAPN, al quale spetta la direzione e la gestione quotidiana dell'organo, strutturalmente organizzato in: servizi centrali, unità periferiche e altri centri organicamente dipendenti, che svolgono compiti di formazione e sensibilizzazione ambientale e sono il centro nazionale di educazione ambientale ([CENEAM-Valsain](#)), Umbralejo e Granadilla.

Ciascuno dei Parchi nazionali, inoltre, conta su un Patronato, organo consultivo e di rappresentanza, formato da rappresentanti delle Amministrazioni statali, autonome e locali e delle associazioni, organizzazioni e istituti i cui interessi siano collegati al Parco nazionale.

I compiti dei Patronati sono i seguenti:

- vigilare sull'applicazione delle norme relative al Parco nazionale;
- promuovere e realizzare la gestione ritenuta più opportuna per favorire lo spazio protetto;
- relazionare sul Piano di gestione;
- approvare la memoria annuale del Parco emessa dal Direttore-Conservatore;
- relazionare sui piani annuali stabiliti nel Piano di gestione e sui possibili progetti e opere non previsti dallo stesso;
- relazionare sulle azioni da intraprendere nell'area di influenza socio-economica;
- promuovere i possibili ampliamenti del Parco nazionale;
- amministrare gli aiuti e le sovvenzioni assegnati al Patronato;
- proporre norme per migliorare la difesa dei valori del Parco;
- approvare e modificare il proprio regolamento interno.

La struttura organizzativa è completata dalla figura del Direttore-Conservatore previsto per ciascun Parco nazionale, responsabile diretto della gestione dello spazio, al quale compete l'amministrazione e direzione delle attività. La sua nomina spetta alla Comunità Autonoma sul cui territorio si trova il relativo Parco.

Inoltre la Legge 5/2007 ha mantenuto il [Piano Generale di gestione della Rete dei Parchi nazionali](#) come strumento base di pianificazione, nel quale vengono fissati gli obiettivi in materia di conservazione, ricerca, uso pubblico, formazione e sensibilizzazione; inoltre contiene il riferimento alle azioni in materia di cooperazione e collaborazione con altre Amministrazioni, e di mantenimento dell'immagine e coerenza interna della Rete. In relazione ad esso vengono elaborati i [Piani di gestione di ciascun Parco nazionale](#).²⁹

La disciplina del prelievo venatorio

Il divieto di pesca sportiva e ricreativa e di caccia sportiva e commerciale nelle aree protette è previsto, a livello nazionale, dall'articolo 13, comma 3, lettera *a*),

²⁹ Fonti: <http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/>
http://www.parks.it/world/ES/page_menu.php?id=12

della già citata legge 5/2007³⁰, istitutiva della Rete dei Parchi nazionali. Nel disciplinare gli effetti giuridici della dichiarazione di un determinato territorio quale 'parco nazionale', la norma in esame stabilisce che tale dichiarazione comporti automaticamente il suddetto divieto, nonché l'obbligo per le Amministrazioni competenti di adottare le misure necessarie a far cessare le attività di pesca e caccia nel caso in cui si svolgano al momento della dichiarazione medesima.

Per il resto, ovvero al di fuori dei parchi nazionali, la Costituzione del 1978³¹ fa rientrare la disciplina della caccia tra le competenze esclusive delle Comunità Autonome. Come diretta conseguenza, a partire dagli anni Novanta, la maggioranza delle 17 Comunità Autonome hanno legiferato in materia e le varie [leggi autonome](#) hanno sostituito sul relativo territorio la legge statale risalente al 1970³², ovvero ad epoca anteriore all'adozione della stessa Costituzione.

Si rileva, tuttavia, che diverse Comunità, nell'adottare proprie leggi sulla caccia, si sono spesso riferite alla citata legge nazionale del 1970, alla quale hanno talora fatto espliciti rinvii.

Oltre alla normativa nazionale, a titolo di esempio viene di seguito analizzata soprattutto quella della Comunità Autonoma di Castiglia-La Mancia, che ha legiferato sulla caccia nel 1993³³.

Il principio venatorio generale lega la caccia al diritto di proprietà del fondo, al pagamento di un tesserino regionale e alla necessaria associazione ad almeno una riserva di caccia. Il diritto di caccia è inoltre subordinato al possesso di una superficie minima, che varia a seconda di quanto stabilito da ciascuna Comunità Autonoma. La legge nazionale fissa tale superficie minima a 250 ettari per la caccia alla piccola selvaggina, e a 500 ettari per la caccia alla grossa selvaggina. La legge di Castiglia-La Mancia ha conservato e riproposto tali valori, mentre altre leggi autonome hanno stabilito soglie diverse, ovvero un singolo valore per entrambe le tipologie di prelievo venatorio.

La legge nazionale e le leggi di diverse Comunità prevedono la possibilità per più proprietari, e soprattutto per coloro che possiedono un terreno di superficie inferiore alla soglia fissata per l'accesso al diritto di caccia individuale, di associarsi al fine di poter cacciare. Alla stessa stregua, i proprietari dei terreni possono vietare l'accesso dei cacciatori alle loro terre, a condizione che queste siano completamente recintate o che sia chiaramente indicato il divieto di caccia mediante appositi segnali. Il proprietario che si avvale della facoltà di divieto è comunque responsabile dei danni causati dalla selvaggina proveniente dal proprio fondo.

Da questo quadro deriva la distinzione dei terreni di caccia in due categorie: quelli liberi all'accesso a tutti i cacciatori in possesso di un permesso di caccia, e

³⁰ [Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales](#)

³¹ [Art. 148.1.11](#)

³² [Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza](#)

³³ [Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha](#)

quelli sottoposti ad un regime speciale e accessibili solamente ad alcuni cacciatori. I terreni liberi all'accesso possono essere pubblici o privati; tale regime si applica automaticamente qualora il proprietario di un terreno non vieti l'esercizio della caccia sul proprio fondo e qualora l'amministrazione competente non l'abbia esplicitamente riconosciuto quale terreno rientrante in un regime speciale. I terreni di caccia rientranti in un regime speciale sono riuniti dall'amministrazione competente della Comunità Autonoma su richiesta del proprietario ed i relativi confini devono essere chiaramente indicati. La caccia che vi si svolge è oggetto di gestione programmata. All'interno di questa categoria rientrano i terreni privati e i terreni sottoposti alla supervisione dell'amministrazione. I terreni di caccia privati, come già ricordato, devono avere una superficie minima, variabile a seconda della normativa applicabile, nazionale o delle varie Comunità Autonome. Per quanto riguarda i terreni sottoposti alla supervisione dell'amministrazione, ciascuna Comunità ha adottato una propria soluzione: alcune hanno creato più categorie di terreni; altre, seguendo l'impostazione della legge nazionale del 1970, una sola. Tuttavia, quale che sia la soluzione adottata, in ogni Comunità Autonoma esiste una categoria di terreni, generalmente definiti "sociali", costituiti dai terreni sui quali la Comunità dispone del diritto di cacciare (o perché proprietaria, o perché ha affittato il diritto di cacciare, o perché tale diritto è stato messo a disposizione dell'amministrazione da parte del proprietario), al fine di facilitare l'esercizio della caccia agli abitanti della regione.

Il divieto di pesca sportiva e ricreativa e di caccia sportiva e commerciale nelle aree protette è previsto, a livello nazionale, dall'articolo 13, comma 3, lettera *a*), della già citata legge 5/2007³⁴, istitutiva della Rete dei Parchi Nazionali. Nel disciplinare gli effetti giuridici della dichiarazione di un determinato territorio quale 'parco nazionale', la norma in esame stabilisce che tale dichiarazione comporti automaticamente il suddetto divieto, nonché l'obbligo per le Amministrazioni competenti di adottare le misure necessarie a far cessare le attività di pesca e caccia nel caso in cui si svolgano al momento della dichiarazione medesima.

³⁴ [Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales](#)

DOCUMENTAZIONE

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>56</u>	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
<u>57</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
<u>58</u>	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
<u>59</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria
<u>60</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
<u>61</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
<u>62</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<u>63</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".